

STATUTO

ALBERO DELLA SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA BATTELLO 46

Numero REA: CT - 359358

Codice fiscale: 05337680879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N.9.899 di Raccolta	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1. È costituita la società cooperativa sociale denominata	
	"ALBERO DELLA SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La società ha sede nel Comune di Catania, all'indirizzo	
	risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp.	
	att. c.c.	
	L'organo amministrativo, abilitato alle comunicazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di	
	trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del suddetto	
	comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali	
	agenzie od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza	
	ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno	
	del comune in cui è fissata la sede sociale.	
	L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie	
	nell'intero territorio nazionale e anche all'estero.	
	Art.2. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2045,	
	salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati	
	dall'assemblea dei soci.	
	La società verrà sciolta per decorso del termine od	
	anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
	ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile	

	nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3. La Cooperativa sociale è retta secondo i principi della	
	mutualità e, conformemente alla Legge n.381/1991, si propone	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico	
	mediante la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali	
	ed educativi di cui all'art.1, comma 1, lett.a) della Legge	
	n.381/1991.	
	La Cooperativa si propone altresì di conseguire finalità di	
	solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone	
	disagiate nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza,	
	istruzione e formazione, a favore di anziani, disabili, adulti	
	e bambini per assicurare le migliori condizioni di vita sotto	
	il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire,	
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di lucro e di speculazione	
	privata, ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione	

	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci cooperatori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività e perseguire	
	gli scopi sociali anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci ed alle finalità della Legge 8 novembre 1991 n.381,	
	avvalendosi dell'attività dei soci cooperatori, ha per oggetto	
	l'attività di promozione, creazione, organizzazione e gestione	
	di:	
	- case di riposo per anziani, handicappati e soggetti in stato	
	di bisogno; pensionati geriatrici; comunità alloggio per	
	anziani; case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e	
	donne in difficoltà; centri di riabilitazione ed assistenza	
	per disabili fisici e pschici;	
	- assistenza domiciliare a soggetti in stato di bisogno;	
	- hospice a soggetti in stato di bisogno;	
	- ricoveri di sollievo ovvero ricoveri temporanei programmati	
	rivolti soprattutto agli anziani che normalmente vengono	
	assistiti presso il proprio domicilio, con lo scopo di	
	garantire un periodo di riposo alle famiglie che scelgono di	
	assistere l'anziano presso l'abitazione;	
	- servizi di ospitalità a favore dei parenti e/o assistenti	
	atto a garantire conforto e prossimità ai degenti;	
	- centri diurni per assistenza anziani affetti da Alzheimer;	
	- centri diurni, notturni e residenziali di accoglienza e	

	socializzazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo	
	finalizzate al miglioramento della vita ed all'aggregazione	
	dei minori, anziani e soggetti svantaggiati in genere nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- case-famiglia per il reinserimento dei minori, dei portatori	
	di handicaps e dei psicolabili; case-famiglia per donne	
	svantaggiate vittime di maltrattamenti; case-famiglia per	
	anziani e ragazze madri;	
	- servizi di assistenza socio-psico-pedagogica ed educativa ai	
	minori, ai portatori di handicaps, agli immigrati, ai nomadi,	
	ai rifugiati ed a tutte le persone in stato di bisogno;	
	- servizi domiciliari di assistenza, di sostegno, di	
	animazione per bambini, minori, adolescenti, ragazze madri,	
	disabili, anziani, detenuti ed adulti tanto presso la famiglia	
	quanto presso la scuola, il territorio ed altre strutture di	
	accoglienza;	
	- servizi di sostegno scolastico per minori a rischio di	
	devianza;	
	- servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione	
	sociale di soggetti disabili;	
	- servizi assistenziali e socio-educativi in favore di	
	extracomunitari per favorire lo sviluppo del processo	
	multietnico ed interculturale;	

	- servizi di animazione e ludico-ricreativi nelle scuole	
	pubbliche, nelle comunità e negli enti pubblici e privati al	
	fine di favorire e potenziare il processo di socializzazione	
	specie nei soggetti disabili e svantaggiati od a rischio di	
	devianza;	
	- servizi di segretariato sociale;	
	- servizi di turismo sociale che prevedono l'organizzazione e	
	gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali,	
	marine e collinari, accompagnamento e visite guidate in luoghi	
	di interesse culturale, naturalistico, ambientale e storico;	
	- servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e/o	
	omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri di	
	riabilitazione, centri ricreativi, ecc.;	
	- servizi di trasporto ed accompagnamento in favore di	
	anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà	
	disabili psichici come previste dalla L.R. n.22/86;	
	- corsi di formazione professionale, sociale e di	
	orientamento, di addestramento ed aggiornamento anche	
	permanente, di tirocini, di stage e di scambi anche	
	internazionali per la diffusione e l'acquisizione di	
	competenze professionali e sociali ed il consolidamento di	
	servizi di informazione, orientamento e consulenza anche per i	
	giovani e fasce sociali a rischio di emarginazione sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	

	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese di qualunque natura e genere, che	
	svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi	
	necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	b) concedere ed ottenere avalli cambiari, fidejussioni,	
	ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma nell'interesse della società o dei soci, purchè relative	
	ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti;	
	c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con	
	garanzia ipotecaria e compiere tutte le operazioni bancarie e	
	finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di	
	affidamenti bancari e la emissione di cambiali;	
	d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei;	

	e) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed	
	altre forme di affidamento della fornitura di prestazioni e	
	servizi inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e	
	privati;	
	f) ricevere qualsiasi incentivo, contributo, sovvenzione e	
	prestito agevolato erogabili a norme delle leggi vigenti o	
	future, emanate da organismi comunitari, nazionali e	
	regionali;	
	g) accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni	
	fiscali previdenziali, finanziarie o di altra natura previste	
	dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, attuali e	
	future;	
	h) associarsi ad altre cooperative e consorzi aventi finalità	
	analoghe per rendere più efficace la propria azione.	
	Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o	
	utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo	
	non prevalente, né nei confronti del pubblico e comunque nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed	
	agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e	
	comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche	
	attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in	

	appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia	
	espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di	
	legge.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	Potrà aderire alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue,	
	ivi inclusi i suoi organismi periferici ed integrarsi con	
	altre organizzazioni perseguiti le stesse finalità per il	
	raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti	
	i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dall'Unione	
	Europea, dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da	
	persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	

	di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e	
	nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa	
	ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.4. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono	
	essere soci le persone fisiche che intendano perseguire gli	
	scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale,	
	i soggetti in terapia e tutti coloro che concorrono a	
	sostenere la cooperativa con prestazioni varie di	
	volontariato, gli enti collettivi e le persone giuridiche,	
	comunque in numero non superiore ad un terzo del numero	
	complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali	
	finalità di promozione della persona umana.	
	Non può essere socio chi abbia interessi contrastanti con	
	quelli della cooperativa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	

	Art.4-bis. Possono partecipare alla cooperativa anche i soci	
	volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei	
	soci. Il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. La partecipazione dei soci volontari è	
	disciplinata dalla legge 381/91.	
	Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si	
	applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul	
	lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci.	
	Art.5. Sull'accoglimento o il rigetto della domanda di	
	ammissione presentata dal socio decide l'organo amministrativo	
	con provvedimento motivato.	
	Art.6. I soci sono obbligati al versamento della quota di	
	ammissione, la cui entità è deliberata dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio annuale, alla sottoscrizione ed	
	al relativo versamento della quota sociale, nonché	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art.7. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	

	esclusione o per causa di morte.	
	Art.8. Oltre ai casi previsti dalla legge, il socio può	
	recedere laddove non sia obiettivamente in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	Art.9. L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo	
	nei confronti del socio, previa audizione personale del	
	medesimo, quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti o in altro titolo verso la società;	
	d) abbia una condotta tale da renderlo indegno di appartenere	
	alla cooperativa;	
	e) venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per	
	reati infamanti;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla	
	cooperativa.	
	Art.10. Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che	

	ne sono l'oggetto. Le controversie che insorgeranno fra i soci	
	e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate a	
	tutti gli effetti dell'art 808 del codice di procedura civile,	
	alla decisione arbitrale del collegio dei probiviri, se	
	nominati.	
	Art.11. I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto	
	diritto al rimborso delle quote di capitale da essi	
	effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e	
	comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di	
	ogni proprio eventuale credito liquidato, si matura allo	
	scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto	
	bilancio.	
	Art.12. In caso di morte del socio il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura	
	nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso nel	
	quale si sia verificata la morte.	
	Art.13. Gli eredi del socio dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	

	quale risultati che sono aventi diritto. Devono essere	
	rappresentati da un unico delegato alla riscossione. Le quote	
	per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione ad uno dei fondi indicati nel 1° comma	
	dell'ari. 15 lettera b).	
	Art.14. Ai soci che prestano attività di lavoro a favore della	
	cooperativa potrà essere fissato un compenso determinato	
	secondo criteri di equità. Apposito regolamento interno, da	
	approvarsi dall'assemblea dei soci, fisserà le norme	
	organizzative e disciplinari del lavoro, nonché i criteri di	
	massima per la determinazione delle remunerazioni e della	
	disciplina della eventuale attività di volontariato.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.15. II patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di	
	Euro cento e centesimi zero (Euro 100,00);	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 17, con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	

	di particolari rischi o prevenzioni di oneri futuri;	
	e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che	
	pervenissero alla società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il	
	suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	Art.16. Le quote sono sempre nominative, non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si	
	considereranno vincolate a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con	
	la medesima.	
	Art.17. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme	
	corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato,	
	destinandoli:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	

	società che all'atto del suo scioglimento;	
	b) ad eventuale riserva straordinaria;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi	
	dell'art.2514 primo comma c.c., l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) ai fini mutualistici e cooperativi ed assistenziali.	
	Le riserve non potranno essere distribuite ai soci durante la	
	vita sociale.	
	TITOLO V	
	ORGANI DELLA SOCIETÀ	
	Art.18. Sono organi della società:	
	-l'Assemblea dei soci;	
	-l'Organo amministrativo;	
	-l'Organo di Controllo, se nominato.	
	SEZIONE I	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.19. L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	

	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art.2545 septies c.c;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o	
	sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, ovvero entro il maggior termine previsto dalla legge	
	nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società,	
	da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella	
	relazione di cui all'art.2428 del codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dall'organo di Controllo o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art.20. L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera	

	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina,	
	sostituzione e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, lo	
	scioglimento della cooperativa e la nomina e sostituzione dei	
	liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	Art.21. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	sono iscritti almeno da novanta giorni nel libro dei soci.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da	
	trattare, del luogo dell'adunanza, della data e ora della	
	prima e della seconda convocazione. L'avviso è inviato per	
	lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea.	

	Art.22. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Art.23. I soci possono farsi rappresentare da altro socio	
	mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'Assemblea	
	constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Art.24. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	
	ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione salvo	
	che, su richiesta di almeno cinque soci, l'Assemblea elegga	
	altro a presiederla.	
	Quando non è presente alcuno fra i suddetti il presidente è	
	eletto dall'Assemblea.	
	Il medesimo Presidente provvede alla nomina del Segretario	
	dell'assemblea; il Segretario può anche essere un non socio.	
	L'assemblea su proposta del Presidente può nominare	
	scrutatori.	
	Art.25. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.	
	Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione a	
	seconda che l'assemblea lo deliberi a maggioranza. Le nomine	
	alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa.	
	SEZIONE II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.26. La società è amministrata da un Amministratore Unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.	

	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci	
	cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i suoi membri il	
	Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.	
	Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito	
	dalla assemblea dei soci ed anche a tempo indeterminato, salvo	
	revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili;	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Art.27. Il Consiglio di amministrazione, se nominato, é	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri	
	oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui	
	attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.	
	In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	

	Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici	
	anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	Art.28. La firma e la rappresentanza sociale spettano al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, ed	
	agli amministratori delegati, nei limiti della delega	
	conferita.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o	
	impedimento del presidente farà prova la firma del vice	
	presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del consiglio di	
	amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art.29. Tutti i poteri del consiglio spettano	
	all'Amministratore Unico in caso di nomina di quest'ultimo.	
	Allo stesso modo spettano all'amministratore unico la	
	rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso	
	di nomina di quest'ultimo.	
	SEZIONE III	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.30. La società può nominare un organo di controllo o il	
	revisore.	

	Nei soli casi previsti dalla legge detta nomina è	
	obbligatoria.	
	L'organo di controllo, avendone i requisiti, potrà svolgere	
	anche la funzione di revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo può essere rappresentato da un unico	
	membro effettivo o da un collegio sindacale composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del	
	collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della	
	nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci	
	devono essere revisori contabili, iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Il sindaco unico o il collegio sindacale sono nominati dai	
	soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Art. 31. L'Organo di Controllo, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	

	dell'assetto organizzativo della società e sul suo corretto	
	funzionamento ed esercita il controllo contabile solo ove sia	
	costituito interamente da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia; a	
	norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I suoi componenti, che possono in ogni momento provvedere	
	anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito	
	per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo	
	amministrativo e l'Organo di Controllo devono specificatamente	
	referire i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	SEZIONE IV	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 32. Ogni controversia che potesse sorgere tra la società	
	ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge	
	non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un	
	Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera	
	Arbitrale esistente presso il Registro delle Imprese della	

	Provincia in cui ha sede la società, ad istanza della parte	
	più diligente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	Art.33. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	ai sensi dell'art. 2545-duodecies dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	Art.34. In caso di cessazione della società l'intero	
	patrimonio sociale, effettivamente versato dai soci, deve	
	essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo	
	spirito mutualistico, prevalentemente ad enti di tipo	
	cooperativo socialmente dediti all'inserimento nel lavoro ed	
	all'integrazione sociale di soggetti in difficoltà.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art.35. La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	La società, in ragione della qualità di cooperativa a	
	mutualità prevalente:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	

	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè	
	durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone	
	contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della	
	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545-octies	
	del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità	
	prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art.36. Per meglio disciplinare il funzionamento interno della	
	cooperativa il Consiglio di amministrazione potrà elaborare	
	appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla	
	approvazione dei soci riuniti in assemblea.	

26 di 27

=====

Esente da bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000,
che si trasmette ad uso del registro delle imprese.